

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Indice:

- Articolo 1 - Campo d'applicazione, finalità e ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizione delle zone del territorio comunale
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Norme, limiti, obblighi e divieti di carattere generale
- Articolo 5 - Ubicazione degli impianti
- Articolo 6 - Pubblicità in Stazioni di Servizio e Aree di Parcheggio
- Articolo 7 - Caratteristiche costruttive e criteri di installazione dei singoli manufatti e norme per le aree e i beni vincolate.
- Articolo 8 - Impianti per Affissioni.
- Articolo 9 - Segnali Turistici e di territorio
- Articolo 10 - Aree di addensamento pubblicitario
- Articolo 11 - Norme di rinvio
- Articolo 12 - Norme transitorie
- Articolo 13 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Campo d'applicazione, finalità e ambito di applicazione

1. Campo d'applicazione

Le presenti norme si applicano alla collocazione ed installazione, temporanea e permanente, di qualsiasi tipo di manufatto pubblicitario, ubicato all'interno del territorio Comunale, visibile dalle vie e dalle piazze pubbliche o private aperte al pubblico e vicinali, anche se installato su suolo privato.

2. Finalità

Con l'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari il Comune di Quarrata si propone di garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento d'esecuzione, dei vincoli territoriali, ambientali e paesistici; di riqualificare gli impianti pubblicitari incidenti sull'ambiente e sull'arredo urbano; di riordinare la pubblicità privata attraverso la graduale eliminazione dalle zone vincolate degli impianti non consentiti con conseguente loro collocazione in altre zone, anche mediante la disciplina degli impianti collocati su suolo privato.

Le funzioni coinvolte sono quella urbanistica, ambientale, di sicurezza della circolazione stradale, degli impianti e dell'attività pubblicitaria nonché delle entrate tributarie.

Le normative cui aver riguardo sono: la normativa del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e s. m. e i.) e il suo Regolamento d'Esecuzione (DPR 495/1992 e s. m. e i.), la normativa Tributaria, quella che tutela il territorio e l'ambiente.

Le priorità perseguite dal piano generale sono: la tutela della incolumità e sicurezza delle persone, anche nella circolazione stradale; la tutela del territorio attraverso un'attenta azione di pianificazione delle installazioni degli impianti.

Nel rispetto del diritto di libera iniziativa economica, costituzionalmente garantito (art. 41 Costituzione) chiunque è legittimato ad installare impianti pubblicitari a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e quelle contenute nel presente piano.

3. Ambito di applicazione

Il Piano generale degli impianti, nel rispetto della vigente normativa, disciplina la tipologia e le dimensioni degli impianti pubblicitari nell'intero territorio comunale, nonché, limitatamente ai centri abitati, il posizionamento degli impianti pubblicitari in deroga al codice della strada.

Articolo 2 – Definizione delle zone del territorio comunale

Il territorio Comunale viene suddiviso in zone omogenee ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie. Tali zone sono distinte ed evidenziate nella cartografia alla tav. P1 del Regolamento Urbanistico vigente per le zone A-B-C-D ed alla tav. A1 del Piano strutturale vigente per le zone E.

Queste sono:

Zona A): Tessuti storici

Zona B): Tessuti prevalentemente residenziali

Zona C): Tessuti prevalentemente produttivi

Zona D): Tessuti prevalentemente terziari

Zona E): Immobili tutelati ex D. Lgs 42/2004 (Beni culturali –art. 10 e 11; beni paesaggistici – art. 134)

Articolo 3 - Definizioni

Agli effetti delle disposizioni delle presenti norme, si intende per:

1. manufatto pubblicitario

Gli strumenti pubblicitari installati direttamente da soggetti privati o enti pubblici, che ne mantengono la proprietà, con cui diffondere messaggi visivi di promozione di attività, di beni, o di servizi. Le tipologie autorizzate di manufatto pubblicitario sono elencate e definite dal successivo punto 12 e ss.

2. installazione temporanea

La collocazione di impianti pubblicitari è definita “temporanea” quando la durata dell’installazione del mezzo pubblicitario è richiesta per un periodo inferiore o uguale a tre mesi (art. 12 del D. Lgs. 507/93)

3. CdS

Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 (S.O. 18/5/1992 n. 114).

4. RACdS

Regolamento d’attuazione del Nuovo Codice della Strada, decreto Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 (S.O. 28/12/1992 n. 303).

5. veicolo

Ai fini del presente piano si intendono per veicoli le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se dotate di motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento di attuazione del Codice della Strada. Ai fini del presente piano sono esclusi dalla definizione di veicoli gli automezzi o i veicoli partecipanti attivamente, a qualsiasi titolo, allo svolgimento di gare e/o raduni.

6. centro abitato

E’ l’insieme di edifici delimitato, lungo le vie di accesso, dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, anche se intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada (art. 2 D. Lgs. 30/04/1992, n°285). Il confine del centro abitato è istituito ed ha valore solo se debitamente cartografato ed approvato con apposito atto.

7. centro abitato del capoluogo

Area comprendente spazi aperti ed edifici, così come riportato nella Tav. P2 del Regolamento Urbanistico vigente.

8. sede stradale

Lo spazio compreso fra le fasce di pertinenza stradale, come definito dall’art. 3 del CdS.

9. confine stradale

Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove

esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

10. fascia di pertinenza

E' la striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. É parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

11. piattaforma stradale

Porzione della sede stradale comprendente le carreggiate e le banchine, con esclusione dei marciapiedi.

12. impianti per affissioni:

a gestione Comunale Sono gli impianti di proprietà comunale da destinare alle affissioni di carattere commerciale, ma anche prive di rilevanza economica, di natura sociale , istituzionale in cui l'affissione è effettuata dal Comune o da un suo concessionario.

a gestione diretta Sono gli impianti di proprietà comunale su cui sono esposte comunicazioni commerciali o anche prive di rilevanza economica, in cui l'affissione è consentita a soggetti privati; sono costituiti esclusivamente da quelli individuati per tale finalità dal Comune.

13. insegna d'esercizio

E' la scritta a caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e sostenuta con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. (art. 47, 1 comma, RACdS)

14. preinsegna

E' la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.(art. 47, comma 2, RACdS). Non può essere realizzata con pellicole aventi indice di rifrangenza superiore alla Classe 1.

15. sorgente luminosa

Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme, lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. (art. 47, comma 3, RACdS)

16. cartello:

autoportante - è un manufatto bidimensionale supportato da un'apposita e idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. (art. 47, comma 4, RACdS).

complanare - è un manufatto bidimensionale ancorato sullo stesso piano della struttura di sostegno esistente, purché idonea alla funzione, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

a bandiera - è un manufatto bidimensionale ancorato ortogonalmente al piano della struttura esistente, purché essa sia idonea alla funzione, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

17. striscione, locandina e stendardo

È un impianto pubblicitario bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura purché privo di rigidità, di una superficie di appoggio e non rifrangente la luce. Non può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su idonei e stabili supporti poggianti sul terreno, rientra nella definizione di impianti pubblicitari mobili e quindi è soggetto alla disciplina prevista per quel tipo di impianti (art. 47, comma 5, RACdS).

18. segno orizzontale reclamistico

È la riproduzione sulla superficie stradale, esclusivamente con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. (art. 47, comma 6, RACdS).

19. impianto pubblicitario di servizio

E' costituito da qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. (art. 47, comma 7, RACdS).

20. impianti pubblicitari mobili

E' qualunque manufatto amovibile, meramente appoggiato al suolo, quindi in grado di essere rapidamente e facilmente spostato, finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività. Non può essere luminoso ne per luce propria ne per luce indiretta.

21. impianti pubblicitari a messaggio variabile

Sono costituiti da qualunque manufatto, in grado di cambiare in maniera automatica il proprio messaggio pubblicitario. I messaggi non possono essere del tipo "a contenuto dinamico" (vedi apposita definizione).

22. messaggio pubblicitario a contenuto dinamico

Qualunque messaggio pubblicitario finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, il cui contenuto vari l'immagine raffigurata ma non il soggetto o l'attività promossa.

23. autopubblicitarie o Posterbus o vele

Sono quei veicoli con almeno 4 ruote, immatricolati PER USO SPECIALE, provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nei quali le cose trasportate non abbandonano mai il veicolo.

24. impianto pubblicitario o di pubblicità o propaganda

Sono manufatti finalizzati alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, non individuabili secondo le definizioni precedenti. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta (art. 47, comma 8, RACdS).

25. tende solari

Si intendono solo quelle in tessuto, o in altri materiali comunque flessibili in ogni direzione, posti in corrispondenza degli accessi ad esercizi commerciali e mostre, nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività medesimi.

26. targhe professionali e sanitarie

Si intendono le targhe esposte dai professionisti recanti l'indicazione del prenome, del cognome, della qualifica o dell'attività svolta e del luogo ove ha sede lo studio professionale o sanitario.

27. segnali turistici e di territorio

Si intendono le indicazioni che si suddividono nelle seguenti tipologie:

- a) turistiche;
- b) industriali, artigianali, commerciali;
- c) alberghiere;
- d) territoriali;
- e) di luoghi di interesse pubblico (art. 134 RACdS).

Articolo 4 - Norme, limiti, obblighi e divieti di carattere generale

1. Collocazione

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, fuori e dentro i centri abitati, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo codice della Strada), dell'art. 51 del relativo "Regolamento di Esecuzione e attuazione" (DPR 16.12.1992 n. 495) e secondo le prescrizioni di cui all'art. 7 del vigente "regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" e riportate nel successivo art. 5 del presente piano.

2. Dimensione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie eccedente 100 mq., fino al limite di 50 mq. (art 48, comma 1, C.d.S.)

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dal successivo articolo 7 del presente piano.

3. Regolamenti di arredo urbano

I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente piano, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di regolamenti di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in esso contenuti.

4. Collocazione e caratteristiche generale di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in centro abitato

La collocazione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale sia architettonico.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, soprattutto in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo di precedenza e di obbligo limitandone la percettibilità.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di 1,5m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Qualora nella sezione stradale sia presente il marciapiede, la misura minima da adottare è pari a 2,2 m misurati dal piano di calpestio del marciapiede.

Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posti al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane sia sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo salvo per finalità istituzionali.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specificamente del rosso e del verde e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.

Il simbolo della Croce Rossa luminosa deve essere utilizzato esclusivamente per indicare ambulatori medici e luoghi di pronto soccorso.

Articolo 5 – Disposizioni per la collocazione degli impianti all'interno dei centri abitati

1. Le distanze da rispettare nella ubicazione degli impianti all'interno dei centri abitati e nelle strade extraurbane per le quali è imposto, in considerazione di particolari situazioni non a carattere transitorio, un limite di velocità non superiore a 50 Km, sono quelle sotto riportate:

a) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non paralleli all'asse stradale devono rispettare una distanza minima di m. 2,00 dal margine della carreggiata. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati, devono essere collocati a una distanza dal margine della carreggiata non inferiore di m. 0,5.

b) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da collocarsi in prossimità dei segnali stradali di indicazione di pericolo e di prescrizione devono garantire in ogni caso un adeguato spazio di avvistamento degli stessi e comunque devono avere una distanza minima da essi di m. 20,00.

c) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da collocarsi in prossimità dei semafori devono garantire in ogni caso la perfetta visibilità delle

segnalazioni semaforiche e devono essere collocati ad una distanza minima di m. 20,00 se collocati prima dell'impianti e di m. 20,00 se collocati dopo l'impianto semaforico.

d) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da collocarsi in prossimità delle intersezioni non devono in ogni caso limitare la visibilità dell'incrocio o costituire per qualsiasi motivo pericolo per la circolazione stradale, potendosi autorizzare solo impianti collocati a m. 20,00 prima dell'intersezione e m. 20,00 dopo l'intersezione.

e) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in prossimità della sede stradale, in modo perfettamente parallelo all'asse, devono essere posti ad una distanza reciproca minima di m. 1,00.

f) Ciascun impianto deve essere collocato ad una distanza di m. 15 da altri impianti preesistenti in modo da non costituire pregiudizio per la loro visibilità.

g) La diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dall'art. 7 del presente piano.

La distanza minima dal limite della carreggiata per questa tipologia di impianto è di 0,20 m. in presenza di marciapiede e di 0,50 m. in assenza di marciapiede

h) I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

h1) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

h2) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per i segni orizzontali reclamistici non si applica il comma 3 dell'art. 51 del RACdS e le distanze di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

l) L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e

mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a m 50 ed a 12,5 m.

2. E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese.

3. L'affissione dei manifesti, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita esclusivamente sugli appositi supporti.

4. Per i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione dei cartelli e altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale si rimanda agli articoli seguenti del presente piano generale degli impianti.

5. Entro i centri abitati il periodo di variabilità t ammesso tra un messaggio e il successivo, è disciplinato dal presente piano degli impianti secondo la formula:

$$10_{[sec]} \leq t \leq (0,33 \times A_{area_pannello})_{[sec]}$$

dove A è l'area effettivamente utile del Pannello a messaggio variabile.

La formula tiene conto dei possibili fenomeni di abbagliamento e del tempo minimo necessario per la comprensione del messaggio senza creare condizione di pericolo o fastidio per gli utenti della strada.

6. É vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

7. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" è disciplinata secondo l'articolo 7, punto 11, del presente piano degli impianti.

Articolo 6 - Pubblicità in Stazioni di Servizio e Aree di Parcheggio fuori ed entro i centri abitati

Fermo restando quanto disposto dal comma 7 dell'art. 51 del RACdS, richiamato nel precedente art. 3 del piano degli impianti, nonché le altre disposizioni del codice della strada e del presente piano, la collocazione di

cartelli, insegne di esercizio e altri impianti pubblicitari nell'ambito di aree di parcheggio e stazioni di servizio è regolata nel seguente modo:

1. Fuori dai centri abitati

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, fuori dai centri abitati, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C F e F-bis, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi (*dove l'installazione è vietata*). Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è esclusa quella attinente ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Entro i centri abitati

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 10% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio.

3. Pubblicità ai servizi di pubblica utilità per l'utenza della strada

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale ai punti 1 e 2, la collocazione di altri mezzi pubblicitari solo se abbinati alla prestazione di servizi di pubblica utilità per l'utenza della strada, entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

Articolo 7 - Caratteristiche costruttive e criteri di installazione dei singoli manufatti e norme per le aree e i beni vincolati.
--

1. Norme generali per tutti i manufatti

Per i fini che attengono l'applicazione del presente piano il territorio comunale è suddiviso in zone a carattere omogeneo, così come individuate dall'art. 2. All'interno delle varie zone, individuate dalla cartografia citata, valgono regole specifiche, diversificate per tipologia di manufatto pubblicitario.

Per tutte le tipologie di manufatti definiti all'art. 3 devono essere osservate le seguenti indicazioni e caratteristiche costruttive:

- a) E' vietato utilizzare lo stemma del Comune di Quarrata nella realizzazione dei manufatti pubblicitari ad eccezione di quelli direttamente realizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale per la promozione di attività istituzionali, culturali di servizi sociali.
- b) Caratteristiche delle sorgenti luminose. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari definiti dall'articolo 3 situati lungo le strade dove ne è consentita l'installazione, qualora siano luminosi per luce propria o per luce indiretta, non possono avere sistema di illuminazione: né intermittente, né di intensità luminosa superiore a **150 candele per metro quadrato**, né tale da provocare abbagliamento. E' vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose.
- c) Il sistema di illuminazione, nei casi in cui il regolamento consente la presenza di fonti luminose, deve essere realizzato in conformità con le norme CEI, e deve possedere la certificazione prevista dalla legge n. 46/90. La certificazione deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione all'installazione.
- d) Sono vietate le pubblicità realizzate mediante fascio luminoso quando proiettate su marciapiede o su altre superfici di pertinenza stradale. La pubblicità realizzata con fasci luminosi su facciate di edifici è consentita unicamente in presenza di atto di assenso sottoscritto dal proprietario della facciata. In ogni caso il messaggio pubblicitario non deve essere a luce intermittente e deve avere colori rispondenti a quanto indicato alla lettera b) del presente articolo.
- e) E' vietata l'apposizione di calcomanie o adesivi, anche se esenti da imposta, su edifici pubblici o di uso pubblico.
- f) Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Qualora nella sezione stradale sia presente il marciapiede, la misura minima da adottare è pari a 2,2 m misurati dal piano di calpestio del marciapiede.

- g) Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posti al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

2. Insegne d'esercizio

Definite all'art. 3, devono avere, a seconda della zona del piano degli impianti in cui sono collocate, le seguenti caratteristiche:

Criteria generali

Relativamente ai centri abitati:

- a) sono vietate insegne sulle coperture sopra le pensiline e sopra i terrazzi dei fabbricati;
- b) sono vietate le insegne verticali e orizzontali aggettanti del tipo a bandiera escluse quelle collocate su sostegni a terra che ricadono nelle aree di pertinenza di fabbricati e sulle recinzioni delle medesime pertinenze;
- c) le insegne a cassonetto sono consentite soltanto se collocate all'interno della specchiatura degli sporti al piano terra dei fabbricati. Il cassonetto dovrà occupare interamente l'apposito vano e non potrà avere una sporgenza superiore a cm. 13 rispetto alla superficie esterna della muratura. Nel caso di dimostrata impossibilità tecnica a tale tipo di installazione, sarà consentito il posizionamento di insegne a lettere scatolari che dovranno essere collocate nel sovrasporto e comunque in facciata entro il piano terra del fabbricato;
- d) è ammessa l'installazione di insegne in aggetto del tipo a bandiera costituenti segnalazione dei servizi di interesse pubblico generale: farmacie, ambulatori, pronto soccorso, pubblica assistenza, posti telefonici, uffici postali, rivendite di generi di monopolio, totocalcio e lotto, servizi di pubblica sicurezza e vigilanza, soccorso stradale per i veicoli e stazioni di rifornimento carburante.

Zona A (tessuti storici)

Dimensione massima consentita mq 3

non è autorizzata l'installazione di insegne che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori

ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.

Zona B (tessuti prevalentemente residenziali)

Dimensione massima consentita mq. 6

Zona C (tessuti prevalentemente produttivi) e Zona D (tessuti prevalentemente terziari)

Dimensione massima consentita mq 6 se collocate trasversalmente al senso di marcia e mq. 20 se collocate parallelamente al senso di marcia.

3. Preinsegne

Definite dall'art. 3, devono avere, a seconda della zona di Piano in cui sono collocate, le seguenti caratteristiche:

Criteria generali

La dimensione delle preinsegne, quando la loro installazione è consentita, non può essere maggiore di 100(L) x 20(h)cm . Devono essere installate in un numero massimo di 6, su un unico impianto appositamente realizzato. Devono avere classe di rifrangenza non superiore a 1.

Devono essere realizzate, nelle loro parti strutturali, con materiali riciclabili, non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Tutte le preinsegne devono adottare la simbologia prevista dal codice della strada; simbologie diverse, se non incluse nelle tabelle ministeriali dei simboli ammessi, potranno essere autorizzate singolarmente in sede di Istruttoria tecnica successivamente alla presentazione di regolare domanda di autorizzazione all'installazione della preinsegna.

In tutti i casi, all'interno di uno stesso impianto le preinsegne devono essere raggruppate per servizio o esercizio indicato; le posizioni più alte dell'impianto devono essere riservate ai servizi di pubblica utilità. Le preinsegne devono essere realizzate preferendo l'indicazione simbolica alla scrittura, soprattutto nei casi in cui sia necessario definire più specificamente il tipo di servizio indicato, ad esempio la distinzione fra pronto soccorso veterinario e pronto soccorso medico.

- Zona A (tessuti storici) e Zona B (tessuti prevalentemente residenziali)

Non è consentita l'installazione di preinsegne ad eccezione di quelle indicanti l'ubicazione dei servizi ricettivi (alberghi e ostelli), dei servizi di pubblica sicurezza (Polizia Municipale, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco), pronto soccorso medico, farmacie, teatri, scuole, ospedali e uffici pubblici in genere. La dimensione consentita non deve superare 50(L)x10(h)cm (dimensione determinata secondo il D.Lgs. 493/96).

- Zona C (tessuti prevalentemente produttivi) e Zona D (tessuti prevalentemente terziari)

Potrà essere autorizzata esclusivamente l'installazione della segnaletica di indicazione prevista dagli articoli 38 e 39 del CdS e 125 e 134 del Racds.

I segnali che indicano le direzioni per le sedi delle attività produttive e di assistenza automobilistica devono avere dimensione di cm. 100(L)x20(h) cm, fondo nero, iscrizioni gialle e simbolo rappresentato nella figura II.192 di cui all'art. 125 del Racds. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

I segnali che indicano le direzioni per le sedi delle attività commerciali (supermercati, ristoranti, bar e simili) e alberghiere devono avere dimensione 100(L)x20(h) cm, fondo bianco, iscrizioni grigie e il simbolo rappresentato nell'apposita figura richiamata dall'articolo 125, comma 2, del Racds.

Per ogni singola attività possono essere autorizzati fino ad un massimo di 4 segnali.

Ove le zone industriali, artigianali o commerciali siano ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente le zone stesse. Tutte le attività e gli insediamenti particolari (le singole sedi) saranno indicati successivamente a valle degli itinerari principali di avvio alla zona in genere. (art. 134 comma 7 Racds)

Nei casi non previsti dal comma precedente, l'installazione delle frecce direzionali è ammessa in 4 intersezioni all'interno della frazione o del capoluogo.

E' vietata l'installazione di segnali indicanti le direzioni per le sedi di attività che si trovano in altro Comune.

4. Cartelli (tutte le tipologie)

Definiti all'art. 3 devono avere, a seconda della zona omogenea in cui sono collocati, le seguenti caratteristiche:

Criteri generali

Non sono previste limitazioni nella scelta dei materiali utilizzati per la realizzazione dei cartelli, salvo specifica e preventiva prescrizione del Comune di Quarrata. Devono comunque essere realizzati interamente con materiali riciclati o completamente riciclabili, e nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

L'installazione dei cartelli richiamati dal presente comma, richiede la presentazione di una relazione tecnica di calcolo strutturale corredata dai relativi disegni al fine di dimostrare la stabilità strutturale del manufatto e le sue modalità di installazione. La documentazione deve essere redatta e firmata da Ingegnere o Architetto abilitato alla professione.

I cartelli **installati fuori dai centri abitati**, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio *ove ha sede l'attività* sia superiore a 100 mq, si applicano le disposizioni previste all'art. 4, punto 2, del presente piano.

Per cartelli aventi superficie maggiore di 6 metri quadrati, la documentazione sopra indicata deve essere depositata presso gli uffici del Genio civile competente per territorio.

I cartelli **installati entro i centri abitati**, non devono superare la superficie di 4 mq.

- Zona A (tessuti storici)

L'installazione dei cartelli pubblicitari è vietata, con esclusione dei cartelli di natura istituzionale e di quelli a carattere istruttivo educativo.

- Zona B (tessuti prevalentemente residenziali)

E' consentita l'installazione di cartelli con superficie limitata a 4 mq, nel rispetto delle distanze stabilite dal presente piano.

- Zona C (tessuti prevalentemente produttivi) e Zona D (tessuti prevalentemente terziari)

E' consentita l'installazione di cartelli purchè siano rispettate le indicazioni generali.

5. striscione, locandina e standardo

Definiti all'art. 3, devono avere, a seconda della zona omogenea in cui sono collocati, le seguenti caratteristiche:

Criteri generali

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni sportive e socio culturali ricreative e spettacoli.

L'esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, e per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Nei centri abitati per l'installazione degli striscioni, delle locandine e degli standardi, le distanze, previste dal comma 4 dell'art. 51 del RACdS, si riducono a 12,5 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni; le distanze previste dal comma 2 dell'art. 51 del RACdS si riducono a 50 metri. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Non sono previste limitazioni nella scelta dei materiali utilizzati per la realizzazione degli striscioni, locandine e standardi. Essi devono, in ogni caso, essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici e completamente riciclabili.

Gli striscioni, locandine o standardi, quando sospesi sopra la carreggiata stradale, devono permettere il transito di veicoli con sagoma, in **altezza fino a 5,1 m, misurati dal piano viario.**

L'installazione deve essere realizzata con sistemi di ancoraggio appositamente predisposti non essendo consentita l'utilizzazione di cavi elettrici/telefonici e loro sistemi di ammarro, di grondaie, di tubazioni poste in facciata o di altri manufatti. Per la realizzazione dei sistemi di ancoraggio deve essere richiesta apposita autorizzazione al proprietario dell'immobile .

- Zona A (tessuti storici)

E' consentita la sola installazione di striscioni, purché siano rispettati i criteri generali adottati per questa tipologia di impianto. L'installazione è consentita anche su edifici di particolare pregio storico artistico e/o vincolati quando finalizzata alla promozione di manifestazioni culturali o spettacoli.

- Zona B (tessuti prevalentemente residenziali)

E' consentita l'installazione di striscioni, locandine e standardi purché siano rispettate le indicazioni generali.

- Zona C (tessuti prevalentemente produttivi) e Zona D (tessuti prevalentemente terziari)

E' consentita l'installazione di striscioni, locandine e standardi purché siano rispettate le indicazioni generali.

6. Segni orizzontali reclamistici

Definiti all'art. 3, devono avere, a seconda della zonizzazione territoriale in cui sono collocati, le seguenti caratteristiche:

Criteri generali

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, per lo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 (ventiquattro) ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3; le distanze di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 5 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

L'apposizione di segni orizzontali reclamistici è vietata quando il fondo stradale sia del tipo "lastricato in pietra" e quando alteri, anche solo temporaneamente, le caratteristiche di aderenza del fondo stradale.

Se l'apposizione di segni orizzontali reclamistici è effettuata con pellicole adesive esse devono essere ben ancorate al suolo e realizzate in materiali antiscivolo, NON catarifrangenti e omologati dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Quando è effettuata con l'impiego di vernici - consentite soltanto per pubblicizzare manifestazioni sportive a carattere temporaneo – la vernice deve essere del tipo "a base di acqua" o "da diluire in acqua". La loro rimozione deve essere possibile mediante semplice getto d'acqua

- Zona A (tessuti storici)

L'apposizione di segni orizzontali reclamistici è consentita solo in caso di manifestazioni temporanee. E' vietata quando il fondo stradale sia lastricato in pietra.

- Zona B (tessuti prevalentemente residenziali)

L'apposizione è consentita purché siano seguite le indicazioni generali.

- Zona C (tessuti prevalentemente produttivi) e Zona D (tessuti prevalentemente terziari)

L'apposizione è consentita purché siano seguite le indicazioni generali.

7. Impianti pubblicitari di servizio

Definiti all'art. 3, devono avere, a seconda della zona di Piano in cui sono collocati, le seguenti caratteristiche:

Criteria generali

Nel Comune di Quarrata sono ammessi quali impianti pubblicitari di servizio:

a) ***Paline Fermate Autobus.*** Sulle paline indicanti le fermate degli autobus può essere installato un unico supporto idoneo ad

alloggiare un messaggio pubblicitario in formato A3. Il supporto non deve creare ostacolo alla libera circolazione dei pedoni nelle vicinanze delle paline. Inoltre i messaggi pubblicitari non devono in alcun modo generare confusione con le indicazioni relative alle linee autobus cui si riferisce la fermata nonché con la tabella oraria delle medesime. La struttura del supporto deve essere condivisa con quella dell'alloggiamento della tabella oraria della linea a patto che sia accessibile in modo separato (cioè che la sostituzione del messaggio sia possibile in maniera indipendente rispetto alla sostituzione della tabella degli orari). Tutta la struttura deve essere protetta dall'acqua secondo il codice IP54. Gli impianti pubblicitari installati sulle paline non possono essere luminosi né per luce propria né per luce indiretta .

b) **Pensiline** . All'interno delle pensiline di attesa degli autobus possono essere installati messaggi pubblicitari a condizione che siano mantenute permeabili alla luce almeno 2 pareti su 4 e che il messaggio pubblicitario sia rivolto all'interno. Il messaggio può essere illuminato solo per luce indiretta . La fonte luminosa deve essere alimentata da energia di tipo rinnovabile e di intensità consentita dal Codice della Strada. E' consentita l'installazione di punti luce che oltre ad illuminare il messaggio diffondano luce in tutta la pensilina.

c) **Transenne Parapedonali**

- Le transenne parapedonali devono essere provviste di una o più barre tubolari addizionali, poste in orizzontale ed atte ad "accecare"(chiudere) il varco che si crea nei casi in cui la transenna non sia munita del suo pannello pubblicitario. La barra deve essere realizzata con lo stesso materiale e colore costituente la transenna parapedonale.
- Ogni elemento costituente la transenna, posto in posizione frontale rispetto alla corrente di traffico, dovrà avere pellicola rifrangente (classe di rifrangenza 1) a strisce bianche e nere (vedasi figg. 470 e 471 art. 175 del RACdS).
- Se l'inizio dell'*Impianto pubblicitario di Servizio* è collocato, anziché sul *marginale stradale, sulla piattaforma stradale, occorre installare, sulla prima transenna secondo il senso di marcia*, un dispositivo di segnalazione ostacoli, costituito da un pannello riflettente (classe 1) con zebra bianca-nera disposta ad angolo a di 45° verso il flusso del traffico come indicato dall'art.175 del RACdS e come illustrato nella fig. II 471 e all'art 175 del RACdS.

d) **Cestini, panchine, orologi, o simili**

I cestini, le panchine, gli orologi, od altri oggetti simili, non possono contenere messaggi pubblicitari.

- Zona A (tessuti storici)

L'installazione di impianti pubblicitari di servizio è consentita, con esclusione delle transenne parapetonali, purché siano rispettate le indicazioni generali

- Zona B (tessuti prevalentemente residenziali)

L'installazione di impianti pubblicitari di servizio è consentita purché siano rispettate le indicazioni generali

- Zona C (tessuti prevalentemente produttivi) e Zona D (tessuti prevalentemente terziari)

L'installazione di impianti pubblicitari di servizio è consentita purché siano rispettate le indicazioni generali.

8. Pubblicità sui veicoli (Auto pubblicità - PosterBUS - Vele)

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, di veicoli di cui all'art. 54 lett. g) del CdS e art. 203 comma 2 lett. q) del RACdS, all'art. 53, comma 1, lett. g) e h), del CdS, art. 200, comma 2, lett. e) del RACdS.

Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia pubblicitaria.

Qualora le disposizioni di cui al comma precedente siano disattese e ferme restando la altre sanzioni vigenti in materia, si procede alla immediata copertura della pubblicità e alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. 507/93

Per tali veicoli è ammessa solo la circolazione e non la sosta degli stessi se non dopo la rimozione o copertura del mezzo pubblicitario

Criteri generali

- L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli è vietata.
- L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dal RACdS e purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento e di distrazione per i conducenti degli altri veicoli.

- Non è consentita la pubblicità o propaganda luminosa per luce propria o indiretta quando essa sia visibile dalla sede stradale pubblica.
- I posterbus non possono sostare né fuori dagli spazi appositi, né negli spazi di sosta riservata.
- Non è consentita la sosta in prossimità di edifici vincolati dalla Soprintendenza per i beni Architettonici, che ne ostacoli, anche solo parzialmente, la visuale diretta.
- Per ragioni di Pubblica Sicurezza e Incolumità non è consentita la sosta in prossimità di edifici Pubblici, Banche, Ospedali o altri edifici considerati obiettivi sensibili come caserme dei Carabinieri, Esercito, Vigili del Fuoco, etc.

9. Le installazioni pubblicitarie su tutti gli altri veicoli

Devono avere le seguenti caratteristiche:

Criteri generali

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sul quale è posta, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice della strada. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;*
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;*
- c) che, qualora esposta sulle altre parti del veicolo, sia posizionata in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e delle targhe;*
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;*
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.*

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le*

dimensioni esterne di 75 X 35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;

- b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 X 12 cm;*
- c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.*

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;

che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;

che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;

che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;

che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno del veicolo è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

10. Le Targhe Professionali e sanitarie

Devono avere le seguenti caratteristiche:

Criteri generali

Le targhe e le insegne professionali, quando direttamente riconducibili allo stesso professionista, devono essere raggruppate in un unico supporto.

Solo in caso di più professionisti, si può scegliere se effettuare o meno il predetto raggruppamento.

Le targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria che pubblicizzano attività di professione sanitaria, professioni sanitarie ausiliarie, case di cura private, gabinetti ambulatorio mono o polispecialistici, possono essere apposte solo sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale. Qualora direttamente riconducibili allo stesso professionista, esse devono essere raggruppate in un unico supporto. Solo in caso di più professionisti, si può scegliere se effettuare o meno il predetto raggruppamento.

- Zona A (tessuti storici)

I materiali impiegati sono da scegliersi fra lamina di metallo, vetro, ceramica, pietre arenarie, ciascuno di colore armonico con il contesto urbanistico in cui sono inserite.

- Zona B (tessuti prevalentemente residenziali)

Non vi sono limiti per materiali o colori

- Zona C (tessuti prevalentemente produttivi) e Zona D (tessuti prevalentemente terziari)

Non vi sono limiti per materiali o colori

11. Norme per gli edifici e le zone a vincolo di natura paesaggistica (identificati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

Per i beni di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 42/2004 vige il principio generale del divieto di collocazione o affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Tale divieto si applica anche lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità di detti beni. Si applica per tali beni quanto disposto dall'art. 49 del sovracitato decreto.

Per i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del d. Lgs. 42/2004 vige il principio generale del divieto di posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante del sovrintendente. Per tali beni si applica la disciplina dell'art. 153 del sovracitato decreto.

Articolo 8 - Impianti per Affissioni.

Definiti all'art. 3, devono avere, a seconda della zona di Piano in cui sono collocati, le seguenti caratteristiche:

Criteri generali

Gli impianti per affissioni pubblicitarie sono quelli individuati esclusivamente dal piano degli impianti di pubbliche affissioni e sono suddivisi in due sottocategorie: quelli sui quali l'affissione è effettuata a cura del Comune o del suo concessionario e quelli a gestione diretta. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti effettuate per conto altrui direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e da suoi concessionari.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art 18 del D.Lgs. 507/1993 la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti del Comune. Non può essere inferiore a 12 (dodici) mq per ogni mille abitanti. Complessivamente la superficie massima da destinare alle affissioni pubbliche è computata nel limite quantitativo di 322 mq (trecento ventiduemetri quadrati).

Essa è ripartita nel modo seguente:

- a) per il **20%** (venti per cento) è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
- b) per il **70%** (settanta per cento) è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata dal servizio comunale;;
- c) per il **10%** (dieci per cento) è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati.

Installazione e localizzazioni

Non possono essere utilizzati per affissione i seguenti tipi di impianti:

- *Fermate Autobus (paline)*
- *Pensiline*

- *Transenne Parapedonali*
- *Cestini, panchine, orologi, o simili*

Le affissioni di manifesti sono consentite esclusivamente negli impianti a ciò destinati.

Localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni

Le localizzazioni e le tipologie degli impianti per le pubbliche affissioni sono individuate dal piano di riorganizzazione e nuova installazione approvato con deliberazione G.C. n. 93 del 20.06.2006.

Articolo 9 – Segnali Turistici e di territorio

I segnali turistici e di territorio non rientrano nel presente regolamento. Sono disciplinati dall'art 134 del RACdS e devono essere conformi alle caratteristiche richiamate nella risoluzione Ministero delle Finanze n. 48/E/IV/7/609 del 1 aprile 1996. Le preinsegne non possono essere in alcun caso assimilate ai segnali turistici e di territorio.

Articolo 10 – Aree di addensamento pubblicitario

1. Criteri generali e Deroghe

Il Comune si riserva la facoltà di delimitare all'interno di aree che il piano urbanistico riserva a: "*impianti sportivi*", "*strutture commerciali di vendita di medie e grandi dimensioni*" zone definite di *addensamento pubblicitario*.

Nelle zone di addensamento pubblicitario, individuate mediante cartografia, si applica il presente regolamento con le peculiarità che verranno espressamente stabilite per tali zone.

Articolo 11 - Norme di rinvio

La disciplina e le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'installazione dei manufatti pubblicitari, nonché del loro rinnovo, è contenuta nel vigente regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Allo stesso regolamento si dovrà fare riferimento relativamente agli agli “Obblighi del titolare dell’autorizzazione” e alle “Sanzioni”.

Articolo 12 - Norme transitorie

1. Termini per l’adeguamento al presente regolamento

Le insegne d’esercizio esistenti alla data di approvazione del presente piano ed autorizzate ai sensi della procedura amministrativa di cui all’art. 8, commi 2 e 3 – primo periodo – del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni dovranno essere adeguate al presente piano solo nel momento in cui si effettui una modifica della stessa ovvero una modifica e/o sostituzione del messaggio pubblicitario.

Le insegne d’esercizio esistenti alla data di approvazione del presente piano prive di autorizzazione ai sensi del citato art. 8 del Regolamento Comunale dovranno, se non in contrasto con il presente piano, essere regolarizzate entro il 31 gennaio 2011 ovvero rimosse.

I mezzi di pubblicità esistenti alla data di approvazione del presente piano regolarmente autorizzati ma in contrasto con le norme generali del presente piano per dimensioni diverse da quelle consentite o per collocazione errata dovranno essere adeguati entro il 31 gennaio 2011 ovvero rimossi.

I mezzi di pubblicità esistenti alla data di approvazione del presente piano privi di autorizzazione o in possesso di autorizzazione scaduta dovranno, qualora non in contrasto con il presente piano, dovranno essere regolarizzati entro il 31 gennaio 2011 ovvero rimossi.

Sono fatti salvi gli eventuali diversi termini previsti da disposizioni generali.

Entro due anni dall’approvazione del presente piano gli impianti di pubblicità esterna che risultino, per verifica compiuta dal Servizio competente al rilascio delle Autorizzazioni, incompatibili con le prescrizioni contenute nelle norme regolamentari dovranno essere rimossi a carico del titolare dell’autorizzazione, con contestuale ripristino dei luoghi.

2. Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente piano devono intendersi abrogati tutti gli atti precedentemente adottati dall'ente che risultino in contrasto con la disciplina ivi contenuta.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente piano, adottato con provvedimento della Giunta Comunale, entra in vigore il 16° giorno dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune